

Allegato sub. B) alla deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 21.02.2011

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI SEDEGLIANO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Art. 1 - Istituzione

Il presente regolamento disciplina il conferimento della Cittadinanza Onoraria a persone fisiche, ad Enti, Associazioni, Istituzioni, Società riconosciuti meritevoli.

Art. 2 - Oggetto

La Cittadinanza Onoraria si concretizza in una pubblica attestazione di riconoscimento o di gratitudine verso chi ha acquistato particolari benemerenzze in campo culturale, scientifico, economico, politico, sociale, umanitario, religioso e nei confronti di chi può vantare altre rilevanti motivazioni e che comunque rendono lustro alla collettività, nello specifico:

- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore, dell'aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
- b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca e la produzione scientifica;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica e amministrativa;
- d) per l'esemplare affezione ed interessamento verso il paese e la comunità di Sedegliano, unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini sedegliesi ed all'estero la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica e umana della loro terra.

Può essere concessa a cittadini non residenti nel comune sia italiani che stranieri, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza e religione, nonché ad Enti, Associazioni, Istituzioni, Società.

Nel caso di conferimento della cittadinanza onoraria a cittadini non italiani, il responsabile del provvedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Esteri.

Art. 3 - Iniziativa

L'iniziativa del riconoscimento può essere proposta dal Sindaco, dai Consiglieri, nonché da enti, associazioni e organizzazioni con personalità giuridica.

Art. 4 - Proposta

La proposta deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.

Art. 5 - Competenze

La Cittadinanza Onoraria è conferita dal Sindaco o suo delegato, sentita la Giunta Comunale, con cerimonia ufficiale.

Art. 6 - Procedure

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari è il responsabile del procedimento e richiede, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, ogni certificazione ritenuta opportuna.

La proposta documentata deve essere trasmessa al Sindaco entro 90 giorni dalla acquisizione di tutta la documentazione.

Art. 7 - Rilascio attestato

Il conferimento è certificato dal rilascio di un attestato del Sindaco e riportante:

- a) la scritta "Amministrazione Comunale di Sedegliano";
- b) gli estremi del provvedimento di conferimento;
- c) le generalità dell'insignito;
- d) le motivazioni del riconoscimento;
- e) la data del rilascio;
- f) la firma autografa del Sindaco.

Copia di tutti gli atti, compreso l'attestato, viene conservata in apposito fascicolo dell'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 8 - Cerimonia di conferimento

La cerimonia di conferimento è indetta dal Sindaco, che la presiede, invitati gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

Alla stessa sono invitate le autorità locali.

Art. 9 - Cerimonie pubbliche

I cittadini onorari ed i rappresentanti degli Enti, Associazioni, Istituzioni, Società investiti della cittadinanza onoraria, saranno invitati alle principali cerimonie pubbliche ed avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.

Art. 10 – Revoca dell'onorificenza

Può incorrere nella perdita della cittadinanza onoraria la persona fisica, Ente, Associazione, Istituzione, Società insignite dell'onorificenza che si siano successivamente rese indegne.

Il provvedimento, adeguatamente motivato, è adottato dal Sindaco sentita la Giunta Comunale.

Art. 11 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.